

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza » (1127) (1) (D'iniziativa dei senatori Marcora e altri):

PRESIDENTE	Pag. 394, 396, 397 e <i>passim</i>
ANTONICELLI	396
BRANDI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	396
MONTINI, <i>relatore alla Commissione</i>	394, 397
SIGNORI	396
VENANZETTI	396

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza ».

Discussione e approvazione:

« Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'esercito » (1539) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 398, 399, 401
ANTONICELLI	399
BRANDI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	400, 401
BRUNI	400
MONTINI	401
SPORA, <i>relatore alla Commissione</i>	398, 399 400 e <i>passim</i>
TANUCCI NANNINI	401

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri » (1570):

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	404, 409
ANTONICELLI	405, 407
BRANDI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	405, 408, 409
MONTINI	407
PICARDI	405
ROSATI	406, 408, 409
TANUCCI NANNINI	408

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

PELUSO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza » (1127)

PRESENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza ».

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che abbiamo già approvato, in una precedente seduta, un provvedimento di parziale modifica della legge originaria, relativo ai termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Il disegno di legge oggi in discussione intende perfezionare ulteriormente la legge predetta, in base all'esperienza finora acquisita.

Invito il senatore Montini a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MONTINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1127, d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri, ha subito, nel suo iter in sede referente dinanzi a questa Commissione, sostanziali modifiche nel senso che, mentre è andata risolvendosi la preoccupazione dei proponenti sugli inconvenienti determinati o determinabili, al momento della presentazione del disegno di legge stesso, dalla mancata regolamentazione del servizio sostitutivo civile, in attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono sempre più emergenti problemi connessi alla materia regolata dall'articolo 2 e dall'articolo 8 della citata legge.

Le suddette considerazioni hanno portato il senatore Venanzetti, cofirmatario del disegno di legge n. 1127, alla presentazione di due emendamenti sostitutivi dei predetti due articoli. Con il primo si proponeva, in luogo del termine previsto per la presentazione della domanda dall'articolo 2, comma primo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (e cioè entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe di appartenenza o di rinvio) un termine tale da consentire ai giovani una maggiore possibilità di informazione sul concretarsi delle condizioni previste dalla legge per far tempestivamente uso della facoltà di chiedere il riconoscimento della loro obiezione di coscienza, e ciò in relazione al fatto che il manifesto può facilmente passare inosservato.

Con il secondo, si intendeva ovviare al fatto che ai sensi del secondo comma del predetto articolo 8, colui il quale, fuori dei casi di ammissione ai benefici della legge, rifiuti in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva adducendo i motivi considerati dall'articolo 1 della legge stessa, viene attualmente condannato alla pena della reclusione da 2 a 4 anni, e cioè ad una pena sostanzialmente ben più consistente di quella prevista per il rifiuto al servizio militare di leva giustificato con qualsiasi altro motivo o non giustificato affatto.

L'inconveniente, si affermava dal presentatore dell'emendamento all'articolo 8, è aggravato dal fatto che la norma in questione ha dovuto essere applicata nei confronti di giovani che non hanno conseguito l'ammissione ai benefici a causa di ritardo nella presentazione della domanda, di equivoci, eccetera, e che sarebbero stati disposti a prestare, invece, il servizio sostitutivo civile.

A questo rilievo di merito sulle conseguenze di tale norma nei casi su esposti andava abbinato quello relativo alla discutibilità, sul piano giuridico, dell'ortodossia di una regolamentazione che prevede una consistente differenziazione di pena sulla base esclusiva del « motivo addotto » dal giovane contro il quale si procede.

Per quanto riguarda la modifica proposta all'articolo 2, è stata riscontrata, in sede di

Sottocommissione, nominata per l'approfondimento del disegno di legge in riferimento anche agli emendamenti presentati, una sostanziale concordanza di opinioni sull'opportunità dell'adozione della richiesta modifica e si è ritenuto che il riferimento alla data dell'arruolamento sia il più rispondente agli effetti voluti, e cioè per l'inizio della decorrenza del termine utile per la presentazione della domanda. Con l'arruolamento, infatti, il giovane è ovviamente nella condizione di poter conoscere e valutare le possibilità offertegli per ogni sua eventuale determinazione ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

La Sottocommissione, dopo un approfondito dibattito, ha quindi predisposto una nuova formulazione del predetto articolo, alla quale il relatore è assolutamente favorevole.

Per quanto riguarda, poi, la modifica dell'articolo 8, il problema presenta maggiore complessità. La regolamentazione prevista dal secondo comma di detto articolo, infatti, anche se forse non ineccepibile sotto il profilo della tecnica legislativa, è stata adottata soprattutto con l'intendimento pratico di evitare che i giovani, condannati per avere rifiutato il servizio militare invocando un'obiezione di coscienza non riconosciuta, fossero esposti, persistendo in tale loro atteggiamento, ad ulteriori condanne, reiterate fino all'estinzione del loro obbligo di leva,

L'emendamento prospettato dal senatore Venanzetti a tale articolo è stato rielaborato dalla Sottocommissione, che ne ha proposto una nuova formulazione, che ha incontrato, come l'emendamento precedente, l'avviso favorevole di questa Commissione, nella sede referente.

Con la nuova formulazione, mantenendo il vigente testo del secondo comma dell'articolo 8, ma concedendo nel contempo a colui il quale si trovi nell'ipotesi di cui al predetto secondo comma la possibilità di presentare domanda per essere ammesso al servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile, si vengono in concreto a soddisfare entrambe le esigenze che devono

essere tutelate, e cioè quella del singolo e quella dello Stato.

L'accoglimento della domanda, sulla quale decide il Ministro della difesa, sentita l'apposita Commissione, estingue infatti il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna stessa, le pene accessorie e ogni altro effetto penale, mentre il tempo della detenzione è computato in diminuzione della durata prevista per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile, a seconda della scelta effettuata dal giovane.

In questo modo si evita l'inconveniente, finora possibile, che giovani, la cui domanda di riconoscimento della obiezione di coscienza sia respinta per motivi formali e comunque non conseguenti a una indagine di merito sulla sincerità e validità dell'obiezione stessa (come, ad esempio, in caso di ritardo nella presentazione della domanda) e che sono disposti al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile, si trovino costretti a scegliere tra il servizio militare o la espiazione della pena, quando la prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile risolverebbe senza gravi conseguenze il loro problema.

La nuova formulazione proposta non è certamente perfetta perchè la regolamentazione della materia, con la necessità di salvaguardare, nei casi particolari di cui discutiamo, due distinti diritti (quello dello Stato che richiede il concorso di tutti i cittadini abili per le sue necessità di difesa e quello del giovane che si dichiara obiettore) non è per nulla facile. Essa risolve però, sul piano pratico, situazioni meritevoli di considerazione e testimonia la volontà del legislatore di dare la più lata possibilità di tutela alla obiezione di coscienza, nella salvaguardia però dei principi dell'ordinamento giuridico e della Costituzione dello Stato.

Questo ulteriore ampliamento delle possibilità per un giovane di vedere accolta la sua obiezione di coscienza viene incontro, in limiti accettabili, alla preoccupazione, manifestata dai presentatori del disegno di legge n. 1127, di ridurre al minimo il pericolo che impedimenti di ordine procedurale diminui-

scano la possibilità di vedere effettivamente valutati quei profondi convincimenti di coscienza che la legge intende tutelare. Questo, senza intaccare l'impostazione di fondo su cui si basa la legge di riconoscimento di detta obiezione e senza riferimenti a motivi diversi da quelli già previsti dalla legge stessa, l'inserimento dei quali avrebbe potuto comportare complicazioni ed incertezze in una materia così delicata e difficile.

Concludendo, invito la Commissione a confermare il voto favorevole espresso nella sede referente al disegno di legge, nel nuovo testo proposto dalla Sottocommissione.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Montini per la sua relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

V E N A N Z E T T I. Non ho molto da aggiungere a quanto ho avuto occasione di dire quando discutemmo, in sede referente, questo disegno di legge di modifica della legge 15 dicembre 1972, n. 772. Devo dare atto, con piacere, al senatore Montini della relazione molto chiara da lui svolta e al Governo per aver compiuto ogni sforzo per arrivare ad una formulazione che tenga conto di diverse esigenze di non facile conciliazione. Dopo due anni dall'approvazione della legge sull'obiezione di coscienza queste modifiche non possono che perfezionare quel provvedimento, senza con questo riaprire il dibattito sulle questioni di principio, che fu così accalorato al momento dell'approvazione di quella legge.

Ritengo, quindi, che la legge sull'obiezione di coscienza, così corretta, possa costituire un'ottima base per una serie di rapporti diversi tra coloro che fanno domanda per obiezione di coscienza e lo Stato, senza contrasto alcuno e senza il verificarsi di situazioni che hanno assunto in passato anche aspetti drammatici.

Ritengo quindi, anticipando la mia dichiarazione di voto, che si possa votare tranquillamente a favore di queste modifiche. Credo che i colleghi siano a conoscenza che ho provveduto a ritirare, a nome anche degli altri firmatari, il disegno di legge n. 1126,

che riguardava l'interpretazione autentica degli articoli 1 e 12 della legge sull'obiezione di coscienza, confermando ciò che ho detto in altra circostanza, che appunto la presentazione di quel disegno di legge non intendeva riaprire il problema generale, ma intendeva venire incontro a talune disfunzioni verificatesi in fase di applicazione della legge.

Devo dire in tutta onestà che la legge italiana sulla obiezione di coscienza è sicuramente una delle più avanzate che esistano nei diversi ordinamenti legislativi dei vari paesi del mondo. Ciò non vuol dire che in prospettiva non possa essere migliorata; ma abbiamo senza dubbio compiuto un grosso passo avanti, a riprova della volontà del Parlamento di dare al paese una legislazione avanzata.

A N T O N I C E L L I. Il testo del disegno di legge rappresenta molto bene — e la relazione del senatore Montini e l'intervento del collega Venanzetti l'hanno messo ottimamente in luce — il senso e lo spirito dei miglioramenti voluti. Ritengo pertanto che non si possa che votare a favore di questo disegno di legge, nella nuova formulazione proposta.

S I G N O R I. Per quanto riguarda il mio Gruppo, voto con soddisfazione a favore delle modifiche che vengono apportate alla legge sull'obiezione di coscienza, che ha avuto un *iter* lungo e tormentato, con conseguenze piuttosto delicate per i giovani obiettori. E questo tenendo anche conto che le conclusioni alle quali si è giunti sono soddisfacenti da un lato per lo Stato, come ha affermato il senatore Montini, e per i diretti interessati dall'altro.

B R A N D I, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Anche il Governo esprime parere favorevole alle modifiche proposte al testo originario del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

4ª COMMISSIONE

33° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1974)

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

« I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro della difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

Il distacco degli ammessi a prestare il servizio sostitutivo civile presso gli enti di cui al precedente comma deve aver luogo entro 30 giorni dalla data del decreto del Ministro della difesa di accoglimento della domanda. In ogni caso il tempo trascorso oltre questo termine sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio sostitutivo civile o a completamento dello stesso ».

M O N T I N I, *relatore alla Commissione.* A nome anche dei colleghi che hanno fatto parte della Sottocommissione, propongo di sostituire la formulazione dell'articolo unico con la seguente:

« L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

” I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi

previsti dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi ” ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo suddetto.

(È approvato).

M O N T I N I, *relatore alla Commissione.* Propongo ora, onorevole Presidente, di aggiungere un articolo del seguente tenore:

« L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è sostituito dal seguente:

” Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.

L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle Forze armate.

Sulle domande decide il Ministro della difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la Commissione prevista dall'articolo 4. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta

4^a COMMISSIONE

33° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1974)

per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile" ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

In riferimento agli emendamenti accolti, si rende necessaria la modifica del titolo del disegno di legge nei termini seguenti: « Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza ».

Poichè nessuno fa osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'esercito » (1539) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'esercito », già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Spora a riferire sul disegno di legge.

S P O R A, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con il disegno di legge in discussione, presentato dal Ministro della difesa e già approvato dalla Camera dei deputati, sono istituite alcune nuove decorazioni al valore e al merito dell'esercito: si tratta, in definitiva, come preciserò meglio poi, di sei tipi di nastrini che possono adornare il petto di militari e di civili.

Con il provvedimento sono istituite, dunque, le seguenti ricompense. Atti di valore: medaglia d'oro al valore dell'esercito; medaglia d'argento al valore dell'esercito; me-

daglia di bronzo al valore dell'esercito. Per quel che riguarda, invece, imprese, studi ed azioni caratterizzati da somma perizia, è istituita la croce d'oro al merito dell'esercito; la croce d'argento al merito dell'esercito; la croce di bronzo al merito dell'esercito.

Entrando nei particolari, vediamo con precisione di cosa si tratta. Medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore dell'esercito: ricordo che esistono già, come tutti sanno, le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valore militare, che premiano atti di valore che abbiano esclusiva attinenza alla caratteristica militare di un'impresa. Aggiungo che esistono già le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valore della marina e al valore dell'aeronautica per gesti e atti che dimostrino, più che un valore militare, una particolare capacità nell'andare per mare, per quanto riguarda la marina e, per quanto riguarda l'aeronautica, una particolare capacità, un particolare valore nell'andare per il cielo.

Adesso si propone l'istituzione di questa medaglia al valore dell'esercito. Viene concessa a coloro che — precisa l'articolo 2 — « hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro ».

Per la medaglia d'oro bisogna che ci sia qualcosa di più, cioè « il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'esercito italiano ».

Io qui manifesto un dubbio per quanto riguarda queste ricompense al valore e al merito dell'esercito, perchè, in definitiva, è un po' la stessa motivazione delle medaglie al valore civile. Non è che si richieda, infatti, una particolare capacità, come per la marina e per l'aeronautica, nell'andare per mare e per cielo, per cui potrebbe nascere una confusione con la medaglia al valore civile.

Con l'articolo 3, nel caso che venga assegnata la medaglia alla memoria, si stabilisce, come per le altre decorazioni, chi è che se ne possa fregiare, vedova, figli, eccetera. Con

4^a COMMISSIONE

33° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1974)

il successivo articolo 4 in riferimento alla croce al merito dell'esercito, si precisa che « è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'esercito italiano, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro ».

Anche qui avrei un piccolo dubbio, onorevole Presidente: questa croce al merito dell'esercito è destinata a ricompensare studi di segnalata importanza. Ma allora, se si tratta di « studi di segnalata importanza », forse sarebbe stato giusto estenderla anche alla marina e all'aeronautica, che indubbiamente questi studi debbono anch'esse condurre.

Con l'articolo 5 si precisa la successione dei nastrini, cioè come devono essere inseriti tra le altre decorazioni sul petto, perchè, come loro sanno, queste ultime debbono essere poste in un determinato ordine: ognuna ha il suo posto preciso.

L'articolo 6 precisa la composizione della Commissione che deve dare il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'esercito.

Con l'articolo 7 è regolata l'opposizione, da parte degli interessati, avverso le decisioni relative a proposte di ricompense; uno può fare, cioè, opposizione sia per la motivazione, sia per il tipo di ricompensa.

L'articolo 8 prevede che perdono il diritto di portare la decorazione « coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione ».

Per quanto riguarda la riabilitazione e la sospensione, c'è tutta una legislazione apposita che riguarda proprio il campo dei militari, cioè a dire è ammessa la riabilitazione per determinati reati — dei quali, se qualcuno lo vuol vedere, ho tutto l'elenco —; per altri più gravi, invece (tradimento, spionaggio, codardia, rivolta, eccetera) non è ammessa neppure la riabilitazione. Tutto questo è precisato nell'articolo 9.

L'articolo 10 stabilisce le caratteristiche delle decorazioni, come ne viene data comunicazione ai cittadini e all'interessato che l'ha avuta.

A questo punto la mia relazione sarebbe finita. Qualche dubbio, come avete sentito, io ce l'ho, tanto più che da qualche anno sta nascendo tutta una serie di iniziative da parte dei decorati di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore della marina e dell'aeronautica, e anche al valore civile, per avere, oltre alla medaglia, una ricompensa tangibile, legata alla medaglia, così come sta avvenendo per i decorati al valor militare. Avremo senz'altro schiere di gente che si uniranno a chiedere una ricompensa fissa annua monetaria per questi tipi di riconoscimenti. Comunque, ci sono delle iniziative in corso; qualche disegno di legge mi pare sia stato già presentato proprio per estendere l'attribuzione di un premio monetario alle altre ricompense al valore, che ora non l'hanno.

Comunque, pur avendo, ripeto, qualche dubbio, concludo la mia relazione esprimendo avviso favorevole. Del resto, non è che sia un provvedimento di tale rilievo da meritare una grossa discussione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A N T O N I C E L L I . Vorrei un chiarimento. All'ultimo comma dell'articolo 1 si dice che le ricompense possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri, eccetera; se ho capito bene, possono essere decorati pure i civili.

S P O R A , relatore alla Commissione. Sì, le decorazioni possono essere concesse anche ai civili. In Italia abbiamo molti civili che sono decorati di medaglia d'oro!

A N T O N I C E L L I . D'accordo, però all'articolo 1 si parla di atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'esercito. Non vedo, quindi, come ci possa entrare il privato cittadino.

S P O R A , relatore alla Commissione. In effetti, quella dizione può creare perplessità. Vi possono, però, essere occasioni in cui i civili compiono atti di coraggio.

4^a COMMISSIONE

33° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1974)

BRANDI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo è esatto. I civili che possono aspirare a queste onorificenze partecipano, insieme ai militari, a quegli atti che conseguentemente comportano ricompense. Per quanto riguarda, poi, la Marina e l'Aeronautica, questo disegno di legge non fa altro che estendere all'Esercito quelle ricompense che Marina e Aeronautica hanno già. La sostanza è la stessa.

BRUNI. Mi scusi, onorevole Sottosegretario; non ho esaminato attentamente tutto il meccanismo del disegno di legge e siccome sono molto sospettoso quando vedo un richiamo a un regio decreto, desidererei un chiarimento. Qui si parla di esclusione dai riconoscimenti previsti dal provvedimento di coloro che abbiano subito condanne previste dai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'articolo 8 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Chi sono costoro? Non saranno, per caso, quelli iscritti ai sindacati?

BRANDI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Le cito i numeri 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 del ricordato decreto: « 4) i condannati per diserzione in tempo di guerra, anche se abbiano beneficiato di grazia, indulto o amnistia; 5) i condannati a pene detentive di qualunque genere per un tempo maggiore di tre anni; 6) i condannati alla degradazione; 7) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la libertà individuale, previsti dagli articoli 600 e 607 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, associazione a delinquere prevista dall'articolo 146 del codice penale, patrocinio o consulenza infedele e millantato credito previsti negli articoli 381, 382 e 383 del codice penale; per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli in cui concorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale; violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dall'articolo 583 del codice penale,

procurato aborto; furto, eccetto quando sia punibile a querela della persona offesa, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale; sia per l'uno sia per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta; 8) i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali o secondo le leggi penali speciali vigenti, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente, eccetera ».

BRUNI. La ringrazio del chiarimento.

SPORA, *relatore alla Commissione*. Il parere della Commissione giustizia così recita: « La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole su di esso, pur richiamando la attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di adeguare la normativa dell'articolo 8 a quanto è stato previsto in materia di interdizione dai pubblici uffici in sede di riforma del primo libro del Codice penale ». In ogni caso, però, non mi sembra che la normativa in materia di interdizione sia stata ancora approvata da tutti e due i rami del Parlamento. Appare, quindi, difficile adeguare l'articolo 8 a una legge che non esiste ancora.

BRUNI. La cosa è opinabile. Infatti, è chiaro che i proponenti di un disegno di legge non possono risolvere un problema richiamandosi a un testo non divenuto ancora legge, ma possono ispirare la loro azione a ciò che è contenuto nel testo stesso.

BRANDI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Scusate, ma è un fatto automatico. Appena il disegno di legge citato sarà stato approvato dalla Camera dei deputati, ne avremo l'automatica applicazione. Il Governo non ritiene, pertanto, che si debba procedere ad una modifica, anche per non avere una variazione in rapporto agli altri due testi, quelli dell'Aeronautica e della Marina, cui questo testo si ispira.

TANUCCI NANNINI. Vorrei fare solo un'osservazione. Come ha detto il relatore, esiste già una medaglia al valor militare; per le ricompense in questione (si parla di ricompense al valore e al merito dell'Esercito) basterebbe dunque dire: « medaglia al merito militare », perchè con la terminologia indicata dal disegno di legge potrebbe nascere il dubbio circa l'esatta natura della decorazione stessa, confondendola con quella al valor militare. Quindi, basterebbe precisare « al merito militare », come si è, a suo tempo, detto « al merito della marina » e « al merito dell'aeronautica ».

PRESIDENTE. Invece questa è al « valore e al merito dell'esercito ».

TANUCCI NANNINI. Io sono contrario alla terminologia usata; si dovrebbe, invece, dire « al merito militare ». E non sarebbe mica una diminuzione!

MONTINI. L'articolo 1, però, dice: « ... in attività militari non belliche ».

TANUCCI NANNINI. Vedrete che ci saranno delle obiezioni. Quando si parla di medaglia al valor militare, s'intende già qual è; se bisogna aggiungere anche « dell'esercito », allora perchè per la marina non è prevista una uguale dizione?

SPORA, *relatore alla Commissione*. La marina ce l'ha già!

BRANDI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche l'intestazione delle altre due leggi per le altre due Forze armate dice: « Istituzione di ricompense al valore ». La dizione è uguale; del resto, si tratta di una decorazione diversa da quella al valor militare, tanto è vero che c'è un articolo che lo dice.

SPORA, *relatore alla Commissione*. I nastrini sono diversi. Infatti, quello per la medaglia al valore di marina è azzurro con due strisce bianche ai bordi; quello per la

medaglia al valore aeronautico è azzurro con due strisce rosse agli angoli, mi sembra. Il tipo di nastrino per questa decorazione dell'esercito verrà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica.

BRANDI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole al disegno di legge e si augura che la Commissione lo voglia approvare nel testo in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonchè imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'esercito italiano sono premiati con le seguenti ricompense:

A) Atti di valore:

- 1) medaglia d'oro al valore dell'esercito;
- 2) medaglia d'argento al valore dell'esercito;
- 3) medaglia di bronzo al valore dell'esercito;

B) Imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:

- 1) croce d'oro al merito dell'esercito;
- 2) croce d'argento al merito dell'esercito;
- 3) croce di bronzo al merito dell'esercito.

Le ricompense di cui al precedente comma possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonchè a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'esercito italiano.

(È approvato).

Art. 2.

Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro.

Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'esercito italiano.

La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.

(È approvato).

Art. 3.

La medaglia al valore dell'esercito può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile.

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al corpo, comando od ente cui egli apparteneva, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle forze armate dello Stato.

È data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore dell'esercito, concessa alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato.

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'eser-

cito concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale.

Non possono altresì ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'esercito, nè l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 dell'articolo 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

(È approvato).

Art. 4.

La croce al merito dell'esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'esercito italiano, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.

Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

La croce al merito dell'esercito può essere concessa « alla memoria »; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 3.

(È approvato).

Art. 5.

Le ricompense al valore dell'esercito sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Le ricompense al merito dell'esercito sono concesse dal Ministro della difesa.

Nell'ordine di successione delle insegne, la medaglia al valore dell'esercito si inserisce subito dopo le corrispondenti medaglie al valor militare, la croce al merito dell'esercito subito dopo la croce al merito di guerra.

(È approvato).

Art. 6.

Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'esercito è

4^a COMMISSIONE

33° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1974)

espresso da una commissione presieduta dal capo di stato maggiore dell'esercito e composta da:

a) due ufficiali generali dell'esercito, di cui uno dei carabinieri quando sia da premiare un militare di tale arma;

b) un ufficiale generale di altra forza armata o della Guardia di finanza o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'esercito;

c) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.

Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'esercito.

Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, semprechè si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

(È approvato).

Art. 7.

È ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente legge.

L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.

L'opposizione è sottoposta all'esame della commissione di cui al precedente articolo 6 per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.

(È approvato).

Art. 8.

Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente legge e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi

nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene.

Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito dell'esercito, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della difesa (Gabinetto) entro il termine di 30 giorni dopo che sono divenute definitive: circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni di ricompense di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

(È approvato).

Art. 9.

Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito dell'esercito.

Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, numero 2284.

Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato, o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per

ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 10.

Le caratteristiche delle decorazioni, le autorità autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse e ogni altra modalità relativa all'esecuzione della presente legge saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica.

Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente legge viene data pubblicazione con inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri » (1570)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ».

Come i colleghi probabilmente sanno, l'articolo 31 del vigente regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, codificato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2145, dispone che il più anziano dei generali di divisione assume di diritto la carica di vice comandante generale e sostituisce il comandante generale durante le sue assenze. Questo è, di-

ciamo, il quadro nel quale vengono delineati i compiti e le competenze del vice comandante generale.

Ora, questo automatismo di nomina, questo riferirsi strettamente all'anzianità, ha comportato, nella pratica, taluni inconvenienti. Si potrebbe soprattutto rilevare un fatto di carattere generale, che in nessun'altra carriera, di pari livello, l'elemento di anzianità costituisce di per se stesso valore assoluto, eliminando ogni altra valutazione.

È già quindi questo un fatto anormale, che pone la materia della nomina di questo vice comandante un po' al di fuori della prassi generale, per la quale al criterio dell'anzianità ne vengono poi aggiunti altri, che contribuiscono appunto alla valutazione e a determinare la promovibilità del soggetto.

Oltre a ciò, questa nomina con il criterio automatico comporta l'inevitabile esclusione di altri alti ufficiali che siano degni e meritevoli di pervenire alla carica di vice comandante che, in realtà, rappresenta un po' il coronamento di una carriera, poichè con tale nomina si raggiunge il rango di generale di corpo d'armata.

Il disegno di legge in discussione propone, appunto, una modifica del criterio della nomina assolutamente automatica, prevedendo che la nomina venga fatta dal Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'interno. Ciò trova giustificazione nella caratteristica che noi tutti riconosciamo all'Arma dei carabinieri, di essere cioè una parte non indifferente del settore dell'ordine pubblico. Ecco perchè viene « sentito » il Ministro dell'interno.

All'articolo 1 del disegno di legge, quarto comma, si dice: « Il vice comandante generale coadiuva il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni, quando questi lo ritenga, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ». Questo è un altro criterio innovativo che è teso, evidentemente, a conferire al vice comandante, nella pratica operativa, una facoltà di iniziativa superiore a quella attuale. Si stabilisce che esso collabora con il comandante generale per quanto attiene il miglior funzionamento del servizio. Il vice comandante viene scelto, su proposta del comandante generale dell'Arma,

4^a COMMISSIONE

33° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1974)

tra i generali di divisione con almeno due anni di anzianità nel grado e che abbiano tenuto per almeno un anno il comando di una divisione di carabinieri.

Quindi, i criteri che riguardano l'anzianità e la preparazione tecnica al comando del candidato mi sembra che siano sufficientemente delineati e stabiliti. Il vice comandante permane nella carica un anno, con possibilità di essere confermato per una sola volta, al termine del mandato. È in pratica un problema di rotazione, per consentire all'Arma di avvalersi di una rosa più vasta di ufficiali. Tale criterio dovrebbe consentire, infatti, che alla carica di vice comandante possono essere chiamati, fino al raggiungimento del limite di età, tutti quegli elementi che sono in possesso dei requisiti richiesti. Il criterio della rotazione mi sembra poi che possa contrapporsi a quello della rigidità precedente.

Ricorderò che questo provvedimento fu già approvato dalla Commissione difesa del Senato nella passata legislatura e trasmesso all'altro ramo del Parlamento, dove decadde per l'anticipata conclusione della legislatura stessa. Esso risponde ad esigenze che nell'Arma sono molto sentite, esigenze di una struttura sempre meglio efficiente e sempre meglio adatta a fronteggiare i compiti notevolissimi cui l'Arma è tenuta.

Riservandomi di dare quegli ulteriori chiarimenti che mi fossero richiesti nel corso del dibattito, mi permetto, concludendo, di sollecitare il voto favorevole della Commissione sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A N T O N I C E L L I . Premetto subito di essere d'accordo sull'opportunità di rompere la staticità della carriera in questione, introducendo questa mobilità, anche se per altre carriere esiste il passaggio automatico per anzianità.

Desidererei, comunque, avere un chiarimento: all'articolo 1, quinto comma, si dice che il vice comandante generale permane nella carica per il periodo di un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge e

che può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato. Si intende, con queste ultime parole, che può essere nuovamente nominato anche se è cessato dal servizio?

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. No, perchè al momento in cui è cessato dal servizio è andato in quiescenza!

A N T O N I C E L L I . Questo è limpido secondo la logica, ma non lo è altrettanto sul piano pratico. È implicito, insomma, però non mi sembra che il testo sia chiarissimo al riguardo.

B R A N D I , sottosegretario di Stato per la difesa. Se loro mi consentono, si potrebbe ovviare ai dubbi manifestati dal senatore Antonicelli facendo, dell'ultima parte del quinto comma, un capoverso a parte che dica così: « Il vice comandante generale può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato ».

A N T O N I C E L L I . Eccellente cosa, perchè quell'« egli » del testo attuale potrebbe intendersi riferito anche a colui che si trovi nella posizione di essere collocato in quiescenza.

P I C A R D I . Io sono d'accordo sul complesso del disegno di legge e sono d'accordo anche che sia opportuno introdurre quel criterio dinamico di conferimento della carica di vice comandante generale, fino ad oggi non seguito a causa delle disposizioni vigenti, criterio che darà possibilità agli alti gradi dei carabinieri di veder concretata una loro aspirazione secolare. Infatti, essi, non potendo aspirare ad ottenere il comando generale dell'Arma, hanno sempre chiesto, in tutte le circostanze, di poter arrivare per lo meno al gradino massimo, anche se ai soli effetti economici.

Però a me sembra, onorevole Presidente — e questa è la ragione del mio intervento — che ci sia una lacuna all'articolo 1 del disegno di legge, in quanto si dice che « il vice comandante generale dell'Arma dei carabi-

nieri è scelto tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa che abbiano maturato nel grado la permanenza minima di due anni e tenuto per almeno un anno il comando di una divisione carabinieri ».

L'organico degli ufficiali dei carabinieri prevede cinque generali di divisione con questi incarichi: un vice comandante generale, tre comandanti di divisione, un generale ispettore delle scuole. Accogliendo il testo attuale, noi opereremmo una discriminazione tra i cinque, perchè l'ispettore delle scuole sarebbe escluso. E questo non è giusto perchè, in buona sostanza, questi generali hanno tutti simili attribuzioni e svolgono per legge le stesse funzioni di alta vigilanza, di coordinamento e di indirizzo sui reparti da loro dipendenti. Ora se, per esempio, è opportuno sul piano tecnico che il generale di divisione che comanda le scuole resti alle scuole, dovendolo rimuovere, ad un certo momento, per consentirgli di svolgere un anno di comando presso la divisione per poter aspirare alla promozione, si creerebbe un turbamento nella funzionalità dei vari uffici, che hanno una natura del tutto particolare, perchè non sono uffici civili.

C'è anche un altro motivo che ci spinge ad evitare questa discriminazione. La legge 12 dicembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, stabilisce, per esempio, che il generale di divisione può essere promosso, a scelta, dopo un anno di comando di divisione o comando equipollente. Quindi, la legge suddetta prevede la possibilità di valutazione, ai fini dell'avanzamento, di quegli ufficiali cui è stata affidata tutta una serie di incarichi di natura delicata.

Pertanto, onorevole Presidente, proporrei nel senso suddetto un emendamento; alla fine del primo comma dell'articolo 1, aggiungerei le parole: « od incarico equipollente, da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica ». Con il suddetto emendamento ritengo che metteremmo un po' a posto le cose, nel senso che ripeteremmo quella norma sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito e, al tempo stesso, eviteremmo veramente di commettere un errore, una di-

scriminazione nei confronti di taluni di questi generali di divisione.

R O S A T I . In linea generale, posso essere d'accordo su questo disegno di legge, ma mi si permetta di fare alcune osservazioni.

La prima è questa. Nel passato, il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri era scelto per anzianità e non erano stabiliti altri elementi che dovessero determinare l'idoneità a ricoprire questo incarico. L'esperienza di sempre ha dato risultati per altro positivi; infatti, dato il numero ristretto dei generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e considerata altresì la severità con la quale vengono normalmente scelti, il fatto stesso di arrivare per anzianità a questo incarico ha per il passato, ripeto, corrisposto alle attese. Del resto, anche per le conoscenze che noi abbiamo, effettivamente quelli che hanno ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri in base a tale criterio sono sempre stati gli elementi maggiormente preparati, anche dal punto di vista professionale.

Comunque, non faccio alcuna opposizione a che, d'ora in avanti, accanto al requisito dell'anzianità, valgano altri elementi che, per altro, vengono determinati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, perchè è lui che, in fin dei conti, propone il nominativo al Ministro della difesa che, sentito il Ministro dell'interno, conferisce l'incarico. E anche su questo sono d'accordo.

Seconda osservazione. Io mi trovo concorde con la proposta del collega Picardi, che bisogna cioè estendere la possibilità di adire a questo incarico oltre che ai comandanti effettivi di una divisione, anche ad altri, o meglio ad altro, cioè all'ispettore delle scuole. Per cui sarei d'accordo nell'aggiungere le parole: « od incarico equipollente »; però non direi, subito dopo: « da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica ». Io specificherei, invece, nella norma qual è questo incarico equipollente a quello del comando di una divisione di carabinieri, dato che si sa quali sono e quanti sono i generali di divisione dei carabinieri in Italia. Bisogna stabilirlo qui, perchè altri-

menti il Presidente della Repubblica, nella sua autorità, potrebbe dire: incarico equipollente può essere questo o quello. Con ciò, sia chiaro, non voglio restringere l'autorità del Presidente della Repubblica, ma siccome deve trattarsi di un generale di divisione, mettendo nella norma anche il comandante di queste scuole c'è una possibilità di scelta secondo me più larga e più chiara.

Terza osservazione. Al quarto comma dell'articolo 1 si dice: « Il vice comandante generale coadiuva il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni, quando questi lo ritenga, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ». Onorevole Presidente, quando si afferma la necessità che il vice comandante generale dell'Arma coadiuvi, questi acquisisce già un diritto, diritto che è però ristretto da quel « quando questi lo ritenga ». Supponiamo che il comandante generale non vada d'accordo con il suo vice: questo è già avvenuto al tempo del generale Ciglieri con Manes, che è rimasto lì tantissimi anni. Ora, se il vice comandante ha il diritto di coadiuvare, non è necessario dire « quando il comandante generale lo ritenga ». Perciò la mia proposta è questa: sopprimere l'inciso « quando questi lo ritenga ».

Naturalmente, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ha sempre la possibilità di restringere questa collaborazione o di allargarla, ma mettere in una legge la frase « quando questi lo ritenga » intacca un principio già acquisito nella prima parte di questo comma.

Quarta osservazione. La rotazione è un giusto criterio, però bisognerebbe che non avvenisse con eccessiva frequenza, perchè il nuovo vice comandante generale deve acquisire una certa esperienza e non credo che una rotazione sia possibile ogni anno, anche se la legge dice che egli può essere nuovamente nominato per una sola volta, al termine del mandato. Nè credo che sia evidentemente produttore per l'Arma stessa che questa rotazione avvenga in tempi eccessivamente accelerati.

L'ultima considerazione è questa: mi pare che il generale di divisione vice comandante generale dell'Arma, all'atto del suo congedamento, dovrebbe essere promosso gene-

rale di corpo d'armata, acquisendo così tutti i diritti di carattere economico-finanziario spettanti a tale grado.

A N T O N I C E L L I . Ricollegandomi a quanto detto dal collega Rosati, osservo che nella relazione che accompagna il disegno di legge, alla lettera *b*), è detto che « una troppo frequente rotazione nella carica in parola, per altrettante frequenti cessazioni dal servizio effettivo di generali di divisione dell'Arma, può impedire ai relativi titolari di esercitare con il prestigio e l'esperienza necessari le alte funzioni devolute al vice comandante generale, specie nel settore tecnico-professionale ». Il che significa che ha delle alte funzioni il vice comandante generale ed è quindi giusto che con le sue alte funzioni coadiuvi il comandante. Questo non è precisato, purtroppo, nel disegno di legge: il coadiuvare è spiegato nella relazione, ma non è precisato nel disegno di legge. Mi pare sia logico, però la logica è sempre bene che sia confermata. Quindi, un'espressione che dicesse di più il Sottosegretario potrebbe suggerirla; qualcosa cioè che dicesse in che cosa coadiuva e precisando le restrizioni, quando lo si ritenga.

M O N T I N I . Onorevole Presidente, ho sentito alcuni dei colleghi fare delle osservazioni. Adesso, su talune di queste osservazioni vorrei portare il mio contributo per chiarire, nei limiti del possibile, la materia, perchè ne sia consentita una serena valutazione, al fine di pervenire all'approvazione di norme soddisfacenti.

Prima di tutto, non sarei d'accordo con la proposta del senatore Rosati di andare noi a specificare, in questa sede, quali possano essere gli incarichi equipollenti. È evidente che ci troviamo di fronte ad una situazione che presuppone delle conoscenze tecniche e specifiche che noi, allo stato, non abbiamo. La formulazione proposta dal senatore Piccardi è tale da consentire di salvaguardare il principio, senza pregiudicare quelle determinazioni concrete che, sul piano formale ed anche su quello sostanziale, sono rimesse al Presidente della Repubblica, il quale, ovviamente, ha tutti i mezzi per arrivare alla co-

noscenza di quelle situazioni tecniche specifiche che possono portarlo all'emanazione di un decreto in una determinata forma piuttosto che in un'altra. Per cui io, allo stato attuale, a meno che non si rinvi la discussione e non si acquisiscano ulteriori elementi di valutazione, non sarei dell'idea di introdurre a tale riguardo delle precisazioni.

Avrei, poi, delle perplessità anche su quanto è stato osservato sull'aspetto delle funzioni del vice comandante; e le avrei perchè il problema è questo: o vi sono delle funzioni che sono originarie sue, e allora si potrebbe introdurre una precisazione, avendo la materia per discutere quali potrebbero essere; o non ve ne sono, e allora il discorso è diverso. Ora, a me pare che in questo disegno di legge non si faccia riferimento a funzioni specifiche del vice comandante, all'infuori del fatto che sostituisce, in caso di assenza, il comandante. A questo punto, se non abbiamo altro, sul piano tecnico, che ci possa dire che c'è una funzione specifica originaria, il problema che è stato sollevato mi pare non possa essere risolto se non nei termini di cui al disegno di legge. Perchè se ci troviamo di fronte a funzioni del comandante generale, con il quale il vice comandante può soltanto collaborare, è evidente che queste funzioni sono proprie del comandante dell'Arma, che le delega quando vuole.

Se noi andiamo ora a creare una distinzione, dicendo che vi possono essere delle funzioni proprie del vice comandante, noi dobbiamo precisarle completamente sul piano tecnico; altrimenti, non possiamo non accettare la soluzione prevista dal disegno di legge, il quale dice chiaramente che soltanto se c'è una delega, e nei limiti della delega del comandante, possono essere esercitate delle funzioni. Diversamente, noi potremmo arrivare alla situazione di fatto, assolutamente inaccettabile, di una confusione di funzioni, perchè se non vi è questo rapporto di delega, è evidente che il vice comandante può fare delle cose che possono contrastare con gli intendimenti del comandante generale.

TANUCCI NANNINI. A me sembra che attraverso questo disegno di

legge si determini non un terremoto, ma un mutamento ai vertici dell'Arma dei carabinieri, che forse si sarebbe potuto evitare. Per quanto riguarda i rapporti fra comandante e vice comandante (io, per il mio passato, ho potuto valutare bene questa situazione) è da tener presente, per motivi che è inutile ripetere e che sono stati già accennati dal senatore Montini, che il vice comandante dell'Arma diventa in effetti il consigliere del comandante generale. In pratica è così, perchè il vice comandante è un tecnico, in quanto proviene dai ranghi dell'Arma, dal grado più basso fino a quello di generale di divisione, per cui possiede un'esperienza specifica. Il comandante, col buon senso che deve avere un generale di alto grado, lo terrà vicino, ed è logico che sia così; d'altro canto, la qualità del vice comandante è quella che è e non è da pensare che il comandante prescindia completamente dalla sua collaborazione.

Io vorrei porò avere chiarimenti su questo: premesso che i carabinieri hanno dei limiti di età, per il collocamento in quiescenza, più elevati di quelli previsti per l'esercito e per le altre Forze armate, uno può essere promosso prima perchè meno giovane o perchè ha più meriti. Il limite di età è il taglio netto che il Ministero deve applicare e questo può produrre degli spostamenti. Per esempio, dei tre comandanti di divisione (sono quattro i generali di tale grado, ma sono tre i generali comandanti di una divisione) non è che quello che è il più anziano di grado sia il più anziano anche di età. Quindi dei quattro generali di divisione uno deve assumere la carica di vice comandante dell'Arma. Chi viene nominato? Il più anziano di grado o il più anziano di età?

BRANDI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Questa è la modifica essenziale della legge!

ROSATI. Mi scusi, oggi noi abbiamo quattro generali di divisione. La scelta per la nomina a vice comandante avviene su proposta del comandante generale dell'Ar-

ma che indica, ad esempio, il più giovane. Questi rimane in carica un anno o al massimo due anni; dopo tale periodo, non avendo raggiunto i limiti di età, il vice comandante deve lasciare la carica pur restando in servizio. Bene, a questo punto subisce una specie di degradazione, perchè torna a fare il generale di divisione.

BRANDI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Rimane generale di divisione! Per fare un paragone, avviene come in politica: un Presidente del Consiglio, quando si dimette e viene sostituito, può far parte di un altro gabinetto come semplice ministro. Il motivo di fondo di questo provvedimento si basa sul fatto che non sarà il dato anagrafico, ma il merito a portare alla nomina del vice comandante dell'Arma. Il comandante generale dell'Arma deve chiamare a quel posto una persona di cui abbia piena fiducia. Ecco perchè chiedo alla Commissione di approvare il disegno di legge così com'è stato proposto.

ROSATI. D'accordo; non insisto sulle proposte di emendamento da me prospettate.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per i chiarimenti veramente illuminanti da lui dati. Da parte mia, non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal collega Picardi all'articolo 1, relativo all'introduzione del criterio dell'equipollenza di comando. Il collega Rosati ha fatto cenno alle funzioni del comandante rispetto a quelle del vice comandante, o che il rapporto tra di loro sia di collaborazione o che sia, teoricamente, anche di contrasto, occorre per questo aspetto richiamarsi al regolamento generale dell'Arma. Tale regolamento dice che « il generale di divisione comandante in seconda dipende direttamente dal comandante generale e lo coadiuva, attendendo, per sua delega, alla trattazione di determinati affari ». Quindi, si tratta in ogni caso di una delega che viene conferita al vice comandante dal comandante generale, sul

quale cade l'intera responsabilità di comando dell'Arma.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è scelto tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa che abbiano maturato nel grado la permanenza minima di due anni e tenuto per almeno un anno il comando di una divisione carabinieri.

Il vice comandante generale è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'interno, su proposta del comandante generale dell'Arma.

Non si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Il vice comandante generale coadiuva il comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni, quando questi lo ritenga, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il vice comandante generale permane nella carica per il periodo di un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge. Egli può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato.

A questo articolo è stato anzitutto proposto dal senatore Picardi un emendamento inteso ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole, « od incarico equipollente, da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il suddetto emendamento.

(È approvato).

Vi è ora l'emendamento, di ordine formale, proposto dal senatore Antonicelli all'ultimo comma dell'articolo, inteso a stralciarne l'ultima parte, facendone un nuovo com-

4^a COMMISSIONE

33° RESOCONTO STEN. (17 luglio 1974)

ma del seguente tenore: « Il vice comandante generale può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 2.

Il generale di divisione dell'Arma dei carabinieri che riveste la carica di vice comandante generale alla data di entrata in vigore della presente legge vi permane per il periodo di un anno a far tempo dalla sua nomina alla carica stessa, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente

effettivo per limite di età o per altra causa prevista dalla legge.

(È approvato).

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO